

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Dac 7: cooperazione amministrativa fiscale ed economia digitale

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

## LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dello scorso 25 marzo è stata pubblicata la **Direttiva 2021/514** del Consiglio dell'Unione europea contenente nuove disposizioni finalizzate a rafforzare la **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** in relazione alle sfide poste dall'**economia digitale**. A tal fine, la direttiva in esame modifica la precedente **Direttiva 2011/16/UE**.

Prima di passare in rassegna gli aspetti principali della nuova normativa, è utile ricordare che la **trasparenza** nel **settore** della **fiscalità** rappresenta un obiettivo primario per le istituzioni europee, nonché un presupposto imprescindibile per il **contrasto** alle pratiche di **elusione** ed **evasione fiscale**.

In tale prospettiva assiologica, **a partire dal 2011**, si sono succedute una serie di **direttive** in materia di **scambio automatico obbligatorio** di **informazioni** nel **settore fiscale** (c.d. **Dac - Directive on Administrative Cooperation**) nella consapevolezza che, stante la competenza rimessa ai singoli Stati membri in ambito tributario, solo una più efficace **cooperazione amministrativa** sia in grado di contrastare proficuamente i fenomeni di evasione ed elusione fiscale transfrontalieri, nonché le strategie di **pianificazione fiscale aggressiva** attraverso cui soprattutto le **imprese multinazionali** mirano a trasferire gli **utili in giurisdizioni** a più basso livello di **imposizione fiscale**, erodendo la **base imponibile** di altri Stati membri.

La prima delle ricordate direttive in materia di **cooperazione amministrativa** è stata la **2011/16/UE** (c.d. **Dac 1**), con la quale il legislatore europeo ha presso atto che “*nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante*”. Per tale motivo, “*uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri*”.

La **Direttiva del 2011** è stata più volte **modificata** nel corso degli ultimi anni con **cinque**

**direttive successive che hanno contribuito**, nel loro insieme, a **rafforzare progressivamente** l'impianto normativo sullo **scambio automatico di informazioni** nel settore fiscale.

La **Direttiva 2021/514**, quindi, è (per il momento) l'ultima in ordine di tempo e può essere pertanto identificata con la sigla **Dac 7**.

Essa, in estrema sintesi, **estende l'obbligo** della **comunicazione di dati** in **materia fiscale** anche alle **transazioni di beni e servizi** che vengono offerti attraverso le **piattaforme digitali**.

Il legislatore europeo, infatti, è ben consapevole del fatto che nel corso degli ultimi anni la **digitalizzazione dell'economia** ha registrato una rapida crescita, favorendo il proliferare di un numero progressivamente crescente di operazioni e attività (realizzate soprattutto dalle grandi **imprese multinazionali**) finalizzate alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali.

Come si legge nel **Considerando n. 6** della Direttiva, “*la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme digitali ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le Amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi Paesi grazie alle attività commerciali svolte con l'intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un'altra giurisdizione*”.

La nuova normativa prevede, quindi, che i **gestori di piattaforme online** debbano **raccogliere** e **comunicare** periodicamente i **dati** degli **operatori** che hanno svolto sulla piattaforma un'**attività commerciale** (le operazioni rilevanti sono la **vendita di beni** e di **servizi personali**, il **noleggio** di qualsiasi **mezzo di trasporto** e la **locazione di immobili**, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio).

A tal fine, i **gestori** dovranno registrarsi presso uno Stato membro e inviare le informazioni all'Autorità fiscale del relativo Paese.

Successivamente ciascuna Amministrazione fiscale ricevente dovrà comunicare i dati in via automatica alle Autorità fiscali degli altri Stati membri in funzione della residenza di ciascun venditore.

Tra i **dati oggetto di comunicazione** rientrano sia i **corrispettivi** sia il **numero** di **attività** effettuate.

In sostanza, quindi, si pone in capo ai **gestori delle piattaforme** digitali l'obbligo di comunicare i redditi percepiti dai vendori attivi sulle piattaforme stesse e agli Stati membri il correlativo **obbligo** di scambiare automaticamente tali informazioni.

Lo **scambio automatico** di tali informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati membri che hanno diritto a tassare i proventi realizzati attraverso le piattaforme digitali consentirà agli stessi di determinare correttamente le **imposte sul reddito** e l'**Iva** dovute.

Con la nuova Direttiva, quindi, l'Unione europea mira sia a **rafforzare i livelli di trasparenza** nel settore dell'**economia digitale** sia a favorire una corretta **concorrenza** nell'ambito dell'**economia "tradizionale"**.

Le nuove norme troveranno applicazione dal **1° gennaio 2023**.